

DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E SS. DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA - DEPOSITATA DALLA SOCIETA' VALSUGANA RUGBY PADOVA ASD IN DATA 28 MAGGIO 2018

Il Giudice Sportivo,

Vista l'istanza notificata a mezzo EMAIL in data 28 maggio 2018 ore 17.26, dalla società VALSUGANA RUGBY PADOVA, con la quale venivano segnalati due episodi violenti a danno di due propri tesserati, fatti accaduti durante la gara Finale Serie A, giocata a Reggio Emilia il 27 maggio 2018 tra il Valsugana Rugby Padova e il Verona Rugby.

Assegnati i termini di cui agli artt. 56 e seguenti del Regolamento di Giustizia FIR, il Giudice Sportivo indicava nel giorno 4 giugno 2018 come termine ultimo per depositare memorie e documenti, comunicando l'ordinanza alle parti interessate rispettivamente in data 29 maggio 2018 ore 14.39 (Verona Rugby) ed ore 14.44 (Valsugana Rugby Padova).

Nel termine indicato nessuna delle due società interessate ha fatto pervenire scritti difensivi o documenti, pertanto l'istruttoria è da considerarsi chiusa e l'istanza viene decisa come segue.

L'istanza è parzialmente meritevole di accoglimento.

Con la prefata email la società Valsugana Rugby Padova deduceva *"...In relazione alla gara in oggetto, svoltasi nella giornata di ieri a Reggio Emilia tra le squadre delle società in oggetto, stante la fallosità del gioco, penalizzata dal signor Arbitro, come da referto, ci preme di portare alla VS attenzione, dopo aver visionato il video della partita, i seguenti casi: al **minuto 12,38** il giocatore n. 5 in maglia nera (Verona Rugby), durante una ruck colpisce in faccia l'atleta n. 12 (in maglia bianco azzurra), del Valsugana con un pugno al volto, azione non punita perché forse al momento non ravvisata. Al **minuto 24.30** lo stesso giocatore n. 5 in maglia nera (Verona Rugby), a seguito di un ruck con palla oramai lontana colpisce al volto con una ginocchiata l'atleta n. 6 (in maglia bianco azzurra), del Valsugana che si trovava a terra, lasciandolo dolorante sul terreno di gioco. Questo secondo fallo è stato punito dal signor Arbitro, con cartellino giallo che a ns parere vista la gravità del comportamento, valutata la estraneità alla fase di gioco (che avrebbe potuto determinare una parziale attenuante) è assolutamente inadeguato rapportandolo alla deprecabile azione commessa. Abbiamo la consapevolezza che l'importanza dell'incontro, la fatica accumulata e la tensione verso il risultato, possono portare a gesti e comportamenti non autorizzati ed ovviamente punibili, ma riteniamo che la reiteratezza degli stessi, la recidività e la lucida freddezza con la quale si sono perpetrati, non possano passare inosservati. In allegato il video in questione".*

Ricordato come il referto arbitrale sia da considerarsi prova privilegiata non meritevole di essere gradata a prova di rango inferiore, il modello D) redatto dal direttore di gara, il signor Claudio PASSACANTANDO non riporta gli episodi indicati dall'istante.

Tuttavia dal tenore dell'istanza si deduce come il direttore di gara, in relazione all'episodio del minuto 24,30, avrebbe assunto il provvedimento del cartellino giallo, ritenuto dal VALSUGANA RUGBY PADOVA, non appropriato alla gravità del gesto.

Sul punto il Giudice Sportivo ha contattato telefonicamente il signor Claudio PASSACANTANDO, il quale ha avuto modo di precisare come il fallo in commento, segnalato dal giudice di linea è il medesimo che ha sanzionato con il provvedimento di cartellino giallo.

Nel modello definito *"giocatori espulsi temporaneamente con cartellino giallo"*, viene riportato il nominativo del signor Nicola CATTINA, maglia n. 5 del Verona Rugby (tessera 104208) espulso al primo tempo minuto 16'.

L'art 41 del Regolamento di Giustizia (prova televisiva) è preciso nel determinare i casi di sua ammissibilità.

"..gli organi di giustizia hanno facoltà di utilizzare, in ogni stato e grado del giudizio e nel rispetto delle disposizioni procedurali, riprese televisive o filmate, le quali offrano piena garanzia tecnica e documentale nelle seguenti questioni....b) qualora tale documentazione concerna fatti violenti volontariamente commessi a gioco fermo o estranei all'azione di gioco, non rilevati dagli ufficiali di gara o comunque che abbiano causato lesioni gravi o gravissime.."

La prova televisiva invocata, pertanto, non può essere ammessa su tale singolo episodio poiché l'azione incriminata è stata vista e valutata dalla terna arbitrale in campo che ha ritenuto opportuno sanzionare il fallo con il provvedimento di cartellino giallo.

La fattispecie richiamata avrebbe avuto altro esito qualora dal fallo indicato come accaduto, fossero originate lesioni gravi o gravissime per il tesserato del VALSUGANA RUGBY PADOVA.

Segue

Segue DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E SS. DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA - DEPOSITATA DALLA SOCIETA' VALSUGANA RUGBY PADOVA ASD IN DATA 28 MAGGIO 2018

Tuttavia nel referto arbitrale non vi è traccia di un intervento medico e soprattutto l'istante non ha prodotto alcuna certificazione medica che attestasse la gravità delle conseguenze del colpo sul giocatore n. 6 Marco RIZZO.

Stante il dettato dell'art. 41 Regolamento di Giustizia la richiesta di prova televisiva in relazione all'episodio indicato come accaduto al minuto 24.30 **non può essere accolta**.

Quanto alla richiesta di visionare le immagini per l'episodio indicato come accaduto al minuto 12,38 del primo tempo, non essendo riportato nel referto arbitrale, può essere accolta.

Le immagini sono chiare e garantiscono piena validità tecnica.

Al minuto indicato dal numeratore del video, in basso a sinistra, in occasione di un raggruppamento si nota come il giocatore n. 5 del Verona Rugby, Nicola CATTINA si trovi a terra sopra il giocatore n. 12 del Valsugana Rugby Padova e cerchi di portarlo oltre la linea della palla, nella tipica azione di ripulitura della ruck. Effettivamente mentre lo sospinge in avanti il giocatore del Verona Rugby, Nicola CATTINA muove repentinamente il braccio destro verso il corpo dell'avversario e, comunque, verso la parte alta del corpo del giocatore del Valsugana Rugby Padova, colpendolo con il braccio destro. Le immagini non aiutano a capire se l'azione del colpire finisce sul volto dell'avversario oppure sul lato del corpo destro, ma sono chiare nell'evidenziare l'azione fallosa posta in essere dal tesserato del Verona Rugby, sia andata a compimento e che la stessa possa configurare **la violazione dell'art. 27. 1. lettera k) limitatamente all'azione del colpire l'avversario con il braccio**, ravvisando nel caso de quo l'irrogazione del minimo edittale di settimane **2 (due)** di squalifica poiché le immagini non permettono di verificare se concorra anche l'aggravante prevista e punita dall'art. 27. punto 2 lettera a (qualora l'azione violenta abbia ad oggetto la testa dell'avversario).

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo, visti gli artt. 56, 57, 58, 59, 60, nonché 27.1 lettera k) nonché l'art. 41 (prova televisiva) del Regolamento di Giustizia, accoglie parzialmente l'istanza presentata dalla VALSUGANA RUGBY PADOVA e **commina al signor Nicola CATTINA**, tesserato del VERONA RUGBY per la violazione dell'art. 27.1 lettera k) (colpire avversario con il braccio), la sanzione di **2 (due) settimane** di squalifica. **Ai sensi dell'art. 91 punti 3 e 4 del Regolamento di Giustizia e in applicazione della delibera federale 99/2012, valida per tutte le stagioni sportive, la sanzione di DUE SETTIMANE DI SQUALIFICA resta sospesa dal 6 giugno 2018 e sino al giorno prima dell'inizio del campionato a cui il tesserato potrà partecipare.**

Stante il parziale accoglimento dell'istanza, la società VALSUGANA RUGBY PADOVA ASD è esentata dal versamento del contributo per accesso alla giustizia.

Roma, 6 giugno 2018

(Avv. Marco Cordelli)

Il Segretario
(Sig.ra Gigliola Giannini)

Il Giudice Sportivo Nazionale
(Avv. Marco Cordelli)